

BANDO DI ATTUAZIONE

**Misura: “1.40 - Protezione e ripristino della
biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di
attività di pesca sostenibili”**

(Art. 40, par. 1, lett. d), e) e f) del Reg. (UE) n. 508/2014)



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Programma Operativo FEAMP 2014/2020 CCI - n.2014IT4MFOP001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015)8452 come modificato dalla Commissione europea mediante procedura semplificata di cui alla Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020;

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) **2020/460** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) **2020/558** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 40 rubricato Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfetarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione;

Normativa nazionale

- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario);
- Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento come da ultimo modificata ed integrata dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- Decreto Legislativo n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
- Decreto Legislativo n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
- Decreto Legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- Decreto Legislativo n. **190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- Decreto Legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- Decreto Legislativo n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
- Legge n. **154** del 28 luglio 2016 - Delegha al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 e ss.mm.ii. con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP2014/2020;
- Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
- Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, adottate con Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l'08/06/2017;
- Nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017 con cui è stata accettata dalla Commissione la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- Il D.M. n. **7110** del 25/07/2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura;
- Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 recante approvazione del PO FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- Revisione del modello attuativo del PO FEAMP 2014/2020 di cui alla nota prot. 13971 del 9 settembre 2019;
- Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 di modifica del Programma Operativo FEAMP 2014/020 mediante procedura semplificata;
- Criteri di selezione delle operazioni del FEAMP di cui alla procedura di consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza conclusasi il 7 luglio 2021;
- Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione del 26 giugno 2019, approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 9 settembre 2019.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 40
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	MISURA 1.40 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	MISURA 1.40 - art. 40 par.1, d), e), f)_del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.

Beneficiari	Attivazione a Regia: Enti Gestori delle Aree Marine Protette italiane (organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico; organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG)
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico (esclusa la lettera a) dell'art. 40 del Reg. (UE) 508/2014)

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Dipartimento/Direzione	Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020 Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica (MIPAAF)
Indirizzo	Via XX Settembre, n. 20
CAP	00187
Città	ROMA

4. OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Come noto, questa Amministrazione, nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, è individuata quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo (PO) relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) di cui al Regolamento (UE) n. 508/2014.

Tale Programma articola la propria strategia sulla base delle Priorità di Investimento stabilite dall'Unione e di Misure che sono definite nel rispetto delle indicazioni di cui agli specifici articoli del Regolamento.

L'art. 40 del Regolamento (UE) n. 508/2014 prevede la possibilità di finanziare la "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" e, più in particolare, le iniziative di cui alle lettere:

d) "la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari";

e) "la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE;"

f) "la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE."

In tale contesto appare evidente, quindi, come le Aree Marine Protette (AMP) italiane rivestano un ruolo importante in termini di caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, tale da rappresentare un unico grande laboratorio ove poter sperimentare la sostenibilità di tutti gli attrezzi e i modelli di gestione afferenti alla pesca costiera artigianale quali ad esempio: selettività degli attrezzi della pesca costiera artigianale per tipologia di specie target prevalente; gestione della pesca per quote di cattura, per periodi di pesca o per altri modelli gestionali.

La sperimentazione di modelli di gestione della pesca costiera artigianale in territori limitati e gestiti a livello locale, come le Aree Marine Protette (AMP), infatti, può fornire utili indicazioni per la predisposizione di un Piano della Pesca Costiera Artigianale che interessi l'intero territorio italiano.

E infatti, l'art. 25 della Legge n. 979/82 definisce le riserve naturali marine come quegli ambienti marini

costituiti dalle acque e dai relativi fondali nonché dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Le riserve naturali marine sono inserite nel più vasto ambito delle aree naturali protette delineato dalla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/1991 che comprende parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali terrestri, fluviali, lacuali e marine.

La Legge Quadro ne stabilisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata e nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Enuncia inoltre le finalità che si intendono perseguire sottoponendo alcune porzioni di territorio a uno speciale regime di tutela e di gestione che pure pone dei limiti alla libera fruizione del bene ambientale:

- la conservazione di specie animali o vegetali, di biotopi, di singolarità geologiche e paleontologiche, di valori paesaggistici e di equilibri idrogeologici ed ecologici;
- l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale mirati alla salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali;
- la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili.

Le Aree Marine Protette sono istituite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Nell'ambito di tale provvedimento sono riportati:

- la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione;
- un riferimento generico ai criteri per la gestione della riserva e i termini per l'emanazione, a cura del MATTM, del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area.

La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento all'ente gestore è generalmente disposto con lo stesso Decreto istitutivo, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. L'ente gestore è affiancato da una commissione di riserva che ha il compito di formulare proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area protetta.

In attuazione di quanto sopra e considerata la rilevanza che le Aree Marine Protette rivestono nell'ambito della salvaguardia della biodiversità e dello sviluppo di attività compatibili con lo sviluppo sostenibile del territorio, si ritiene necessario attivare una specifica procedura rivolta esclusivamente agli Enti Gestori delle Aree Marine Protette.

L'obiettivo del presente Avviso è, quindi, favorire la costruzione di una metodologia finalizzata alla predisposizione di un modello di piano di gestione della pesca costiera artigianale nelle aree protette.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le misure tecniche e finanziarie, tipiche dei Piani di Gestione dirette a limitare la mortalità da pesca delle risorse alieutiche, attraverso:

- il contenimento dello sforzo di pesca
- la limitazione delle catture
- l'adozione di misure tecniche restrittive
- l'introduzione di compensazioni finanziarie
- l'attuazione di progetti pilota

Tali obiettivi possono essere conseguiti facendo ricorso a diversi criteri di riferimento:

- arresto definitivo
- limitazione del tempo di pesca
- limitazione all'impiego di alcuni attrezzi
- limitazione alle catture di specie o di taglie dei singoli individui
- limitazione al numero e tipologia di imbarcazioni autorizzate
- individuazione di aree di nursery e riproduzione
- introduzione di misure socio-economiche
- attuazione di progetti pilota finalizzati allo sviluppo costiero ed all'individuazione di sistemi più

selettivi di cattura.”

Tale modello dovrà essere costruito in considerazione delle componenti ambientali e delle caratteristiche delle attività di pesca ivi operanti, quali ad esempio: ampiezza delle aree di nursery rispetto a tutto il territorio interessato dall'AMP; tipologia e numero di attrezzi di pesca costiera artigianale utilizzata; numero di imbarcazioni operanti nell'area; quantitativi pescati (TAC), numero di specie e periodi.

Inoltre, dovranno altresì essere riportate adeguate indicazioni circa le possibili attività che gli Enti Gestori potrebbero affidare alle imprese di pesca operanti all'interno dell'AMP al fine di ridurre il numero di giorni di pesca senza ripercussioni sul reddito delle imprese. Il nuovo modello di gestione della pesca, pertanto, non dovrà essere costruito esclusivamente su una restrizione del prelievo ma dovrà basarsi sui principi della Blue economy, ed i processi a supporto dovranno comunque essere coerenti con il principio del Green deal; a tal fine potranno essere anche implementati modelli numerici basati sulla caratterizzazione dei processi in termini energetici che si svolgono all'interno dei territori protetti

Tanto premesso si rappresenta la possibilità per gli enti gestori delle Aree marine protette nell'ambito delle quali si esercita la pesca professionale, di presentare una proposta progettuale, in conformità all'Allegato al presente Bando, (**All. 2 Documento Tecnico**) con le iniziative che intende realizzare in coerenza con le azioni già sostenute dall'AdG nell'implementazione del progetto Sostenibilità della Pesca nelle Aree Marine Protette "SPAMPI".

Le proposte, ove ritenute coerenti con le finalità del progetto, potranno essere sostenute dall'AdG attraverso le risorse previste a valere sulla Misura 1.40, del FEAMP 2014-2020.

Le progettualità dovranno avere una durata massima di 18 mesi dalla data dell'atto di concessione per un importo complessivo massimo pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivi di IVA se dovuta, finanziato con le risorse di cui alla Misura 1.40 del FEAMP 2014-2020.

Il presente Avviso, quindi, reca le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno a valere sulle risorse previste dalla misura 1.40, con riferimento alle lett. d) e) e f) dell'art. 40 del Regolamento FEAMP.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AUTO PUBBLICO

5.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso

La dotazione finanziaria complessiva pubblica stanziata con il presente Avviso è pari ad euro 6.200.000,00 (seimilioniduecentomila/00) di cui:

- euro 3.100.000,00 (tremilioncentomila/00) pari al 50% a carico della quota Unionale (UE),
- euro 3.100.000,00 (tremilioncentomila/00) pari al 50% a carico del Fondo di Rotazione (FdR) a valere sulle risorse di cui all'art. 40, del Regolamento (UE) n. 508/2014.

5.2 Intensità dell'aiuto pubblico

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE¹, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;

¹ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ² : possibile aumento di	10
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

6. AREA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

Il presente Avviso attua la Misura e si applica esclusivamente al territorio di competenza degli Enti Gestori delle Aree marine protette.

7. SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Enti Gestori delle Aree Marine Protette italiane, in qualità di organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG.

Ogni soggetto può presentare una sola richiesta di contributo.

Possono partecipare al presente Avviso solo i soggetti che, al momento di presentazione della domanda siano costituiti in una forma giuridica riconosciuta e che abbiano ottenuto l'affidamento della gestione dell'Area Marina Protetta di competenza istituita ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente interessati.

8. DURATA DELL'INTERVENTO

L'intervento oggetto della proposta progettuale dovrà avere una durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Anche in caso di proroga il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2023.

9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I richiedenti devono possedere tutti i requisiti previsti dal presente paragrafo, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I predetti requisiti devono essere posseduti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento.

I medesimi requisiti, qualora applicabili, dovranno essere posseduti anche da professionisti/esperti e/o da società/enti esterni coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Avviso tramite incarichi e/o affidamenti di servizi da parte del richiedente.

Il richiedente deve:

- applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
- non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046;

² Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio³ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁴, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi parr. 1 e 3 dell'art. 10⁵, del Reg. (UE) 508/2014 e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

L'operazione, inoltre, è ammissibile a finanziamento solo se:

- alla data di presentazione della domanda di sostegno, concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020;
- gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Reg. (UE) n. 531/2015.

10. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:

- preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione spaziale;
- gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;
- gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette;

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato⁶, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

³ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

⁴ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

⁵ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

⁶ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

Come riportato al precedente par. 1.2, l'art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede investimenti volti a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo IV, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:

- Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;
 - mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;
 - consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;
 - definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di conservazione;
 - formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;
 - delimitazione delle zone marine protette;
 - sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;
 - realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;
 - valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione.

- Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere d) e), f) del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;
 - definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di conservazione;
 - sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;
 - formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto;
 - formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette;
 - mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;
 - sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza;
 - sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
 - cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette.

Sono considerati ammissibili altresì:

- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.), in linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) delegato 531/2015;
- interventi sui fondali finalizzati a limitare lo sviluppo di specie naturali che incidono sulla presenza dei molluschi bivalvi di interesse commerciale compreso iniziative di riattivazione produttiva quali l'inserimento di stock di specie autoctone (di interesse commerciale) per raggiungere condizioni di equilibrio ante fenomeni di moria nonché periodiche valutazioni di monitoraggio previa regolamentazione del prelievo gestito;

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento.
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Per quanto concerne i soggetti di natura privata, rispetto alla parte della domanda di sostegno "Riepilogo spese eleggibili", si chiede di produrre l'allegato K "Dichiarazione di congruità dei costi", la documentazione attestante la selezione effettuata mediante richiesta di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori di beni e servizi e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura ed all'esito della quale, un preventivo è stato ritenuto il più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Al fine di permettere a questa Amministrazione la valutazione della congruità dei costi, si richiede una analisi degli stessi da parte di un tecnico progettista, o da parte di un ente terzo a ciò preposto.

Relativamente al personale dipendente, si chiede di fornire il fabbisogno del gruppo di lavoro predisposto da un tecnico progettista che dettagli la quantificazione dei costi e la relativa congruità della spesa con indicazione del parametro di riferimento utilizzato per il personale dipendente quale il CCNL di categoria applicabile.

Relativamente all'acquisizione dei servizi di consulenza, occorre fornire indicazioni sul documento di riferimento in base al quale, è stato congruito l'importo oggetto degli incarichi (tabelle ministeriali, dell'ordine di appartenenza o analoghi) nonché, il fabbisogno in termini di giornate lavorative per ogni componente del gruppo di lavoro.

Relativamente alle spese generali, si richiede di fornire un prospetto riepilogativo per permettere alla Amministrazione di valutare il rispetto del limite del 12% rispetto all'intero importo del progetto; Si rammenta inoltre, che in base alle Disposizioni Attuative Di Misura dell'autorità di Gestione, nell'ambito delle spese generali anche per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Per quanto concerne i soggetti di natura pubblica, rispetto alla parte della domanda di sostegno "Riepilogo

spese eleggibili”, si chiede di fornire indicazioni sul documento di riferimento in base al quale è stato congruito l’importo oggetto delle spese.

Altresì, si chiede di produrre per ogni singola voce di costo, il documento recante il fabbisogno tecnico e finanziario relativo all’oggetto della spesa indicata nella domanda.

In caso di ammissione della domanda a contributo, i soggetti beneficiari dovranno produrre la documentazione relativa alla selezione effettuata in conformità alle vigenti norme sulle procedure ad evidenza pubblica.

Si precisa che in sede di rendicontazione le spese sostenute dovranno comunque essere giustificate sulla base dei principi di congruità ed analisi dei costi.

Al fine di valutare l’ammissibilità delle spese, si chiede di produrre l’elenco delle singole azioni riferibili a ciascuna delle voci di costo indicate nella domanda per le quali si richiede il contributo.

Per quanto riguarda spese per il personale, si chiede di fornire il fabbisogno del gruppo di lavoro predisposto dal progettista che dettagli la quantificazione dei costi e la relativa congruità della spesa con indicazione del parametro di riferimento utilizzato per il personale dipendente quale il CCNL di categoria applicabile.

Per quanto concerne le spese generali, si richiede di fornire un prospetto riepilogativo per permettere alla Amministrazione di valutare il rispetto del limite del 12% rispetto all’intero importo del progetto. Si chiede di documentare le spese generali già sostenute tenendo conto che non sono previste rendicontazioni forfettarie.

Le ulteriori spese generali che dovessero essere sostenute in corso di realizzazione del progetto e che dovranno sempre rientrare tra le tipologie previste ai fini dell’ammissibilità, comprese le spese per missioni, dovranno essere comunque giustificate in sede di rendicontazione sulla base dei principi di congruità e trasparenza, secondo quanto sopra previsto.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, tutte le spese che verranno sostenute dovranno essere conformi a quanto previsto nelle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*” e nelle Linee guida spese ammissibili di altre Misure FEAMP per attività analoghe a quelle ivi previste.

11. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);

- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

12. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

In generale la spesa sostenuta dal beneficiario deve essere:

- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- sostenuta nel periodo di ammissibilità: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal programma. Ai sensi dell'art.65 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono considerate spese ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra l'1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 (fine del periodo di eleggibilità della spesa del PO FEAMP 2014/2020).
- ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 non sono selezionabili per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione da parte del richiedente dell'istanza di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario; pertanto non sono ammissibili a cofinanziamento FEAMP tutte quelle operazioni, che alla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, abbiano già raggiunto le finalità stesse dell'operazione; si

precisa che nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità della relativa misura FEAMP ed acquisito tutte le autorizzazioni all'esercizio, l'operazione oggetto di investimento è da ritenersi completamente attuata;

- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Inoltre, non è considerata ammissibile un'operazione che, in tutto o in parte, è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario e/o nazionale.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati devono far pervenire la documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'istanza e tutta la documentazione inerente alla candidatura devono essere inoltrate a pena di esclusione per irricevibilità a mezzo Raccomandata a/r o consegnate a mano ed essere contenute in un plico sigillato e debitamente siglato sui lembi di chiusura dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti.

In caso di inoltro a mezzo Raccomandata a/r, il plico contenente l'istanza e la correlata documentazione dovrà essere inviato, mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura- sito al II piano stanza 42-43 della sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ubicata in Via XX Settembre 20, 00187 – Roma (RM).

Nel caso di consegna a mano, il plico contenente l'istanza e la correlata documentazione dovrà essere consegnato presso il suindicato Ufficio e al suindicato indirizzo, dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì; in esito alla consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

L'inoltro e la consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della candidatura, farà fede unicamente il timbro della Segreteria del Ministero, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione) e/o, in caso di consegna a mano, la ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al successivo primo giorno feriale.

Si precisa che sul plico, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Misura: "1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" (Art. 40, par. 1, lett. d), e) e f) del Reg. (UE) n. 508/2014) - Decreto Direttoriale prot. N. 362575 del 10 agosto 2021".

Pertanto, sono considerati irricevibili:

- i plichi non integri e/o non debitamente sigillati e siglati secondo le indicazioni di cui sopra;
- i plichi pervenuti oltre il predetto termine anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente ed anche se spediti prima del termine;
- i plichi trasmessi con modalità differenti da quelle sopra indicate (consegna a mano o Raccomandata a/r).

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo pemac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso.

Per la partecipazione i soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione:

BUSTA recante:

- Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'Ente gestore corredata di copia di un documento di identità in corso di validità (*cf.* **Allegato 1** al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati);
- Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni (*cf.* **Allegato 1 A**).
- **Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS**, in caso di domande presentate in associazione (*cf.* **Allegato 1 B**).
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di istituzione dell'Area marina protetta;
- Statuto e Atto costitutivo e l'elenco soci dei partecipanti all'ATI/ATS costituiti in forma giuridica, in caso di domande presentate in associazione;
- Copia della convenzione di affidamento dell'Area marina protetta da parte del Ministero dell'Ambiente;
- Documento Tecnico dettagliato del progetto/iniziativa redatto sulla base del Documento Tecnico allegato al presente Avviso, redatta in lingua italiana di massimo 30 (trenta) cartelle formato A4 escluso indice e frontespizio, font Times New Roman 12, interlinea 1,5 comprensivo di Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa (*cf.* **Allegato 2**);
- Qualora applicabile copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- Qualora applicabile dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (*cf.* **Allegato 3**);
- Indicatori di risultato compilando il modello di cui all'**Allegato 4**;
- **Documentazione prevista al paragrafo 10 relativa alla congruità dei costi.**

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica in atto e che quindi la Commissione di valutazione potrà trovarsi nella situazione di dover lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni, si richiede, pur non essendo elemento previsto a pena di esclusione, la trasmissione di tutta la documentazione sopra descritta su supporto informativo (chiavetta USB o CD).

14. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, l'istruttoria comprensiva della ricevibilità e ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno verrà demandata alla Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con apposito decreto.

Le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali sottoscritte dai membri che la compongono.

All'esito delle sopra citate operazioni la Commissione provvederà a redigere una graduatoria che verrà approvata dall'Amministrazione, pubblicata sul sito del Ministero e di cui sarà data notizia sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, con valore di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di legge.

A chiusura delle operazioni di cui sopra l'AdG emetterà e notificherà gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari risultati ammissibili in graduatoria.

15. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura 1.40 FEAMP

OPERAZIONE A REGIA					
N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Parametro	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI					
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	Ic=0	C=0	1	
		Ic=1	C=0,5		
		Ic≥2	C=1		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti (Me) dell'organo decisionale	Me≥50	C=0	0,5	
		40≤Me<50	C=0,5		
		Me<40	C=1		
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile (F) ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	F=NO	C=0	0,5	
		F=SI	C=0,5		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
O1	Domanda collettiva (Dc) (ovvero presentata da più soggetti)	Dc=1	C=0	0	
		Dc=2	C=0,25		
		Dc=3	C=0,50		
		Dc>3	C=1		
O2	L'operazione ricade in un'area che è stata oggetto di un Piano di Gestione approvato	Op=No	C=0	0,5	
		Op=Si	C=1		
O11	Intensità degli interventi relativi alle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	1	
O12	Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette	Ha≤2.000	C=0	0,75	

OPERAZIONE A REGIA					
	a misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica per operazioni relative al par. 1 lett. d) ed f)	2.000<Ha≤10.000	C=0,5		
		10.000<Ha	C=1		
O13	Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica coinvolte, per operazioni relative al par. 1 lett. d) ed f)	Nr=1	C=0	0,5	
		Nr=2	C=0,5		
		Nr>2	C=1		
O14	Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000 per operazioni relative al par. 1 lett. e)	Ha≤2.000	C=0	0,75	
		2.000<Ha≤10.000	C=0,5		
		10.000<Ha	C=1		
O15	Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000 per operazioni relative al par. 1 lett. e)	Nr=1	C=0,25	0,5	
		Nr=2	C=0,5		
		Nr>2	C=1		
O19	L'operazione prevede la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti Natura 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla Direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari	Op=Si	C=1	1	
		Op=No	C=0		
O20	L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE	Op=Si	C=1	1	
		Op=No	C=0		
O21	L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della Direttiva 2008/56/CE	Op=Si	C=1	1	
O25	L'operazione prevede iniziative volte al monitoraggio e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca relativo al par. 1 lett. d)	Op=Si	C=1	1	
		Op=No	C=0		
TOTALE				10	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di

soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). I criteri sopra riportati e i relativi punteggi calcolati con le modalità descritte verranno utilizzati per garantire che le proposte pervenute possiedano un livello di qualità minima: la domanda di sostegno sarà selezionata esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1, determinato dall'attivazione di almeno due dei criteri riportati nella tabella. La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

16. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

17. CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE

A seguito dell'istruttoria e dell'approvazione della graduatoria da parte dell'Amministrazione, verrà predisposto il Decreto di concessione della sovvenzione. Questo disciplina i rapporti tra l'Amministrazione e il Beneficiario Finale (Ente gestore proponente ammesso a finanziamento), prevedendo i rispettivi doveri ed obblighi per l'attuazione del progetto e deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato) dell'Ente gestore proponente.

Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto proponente ammesso a finanziamento fino a tale momento salva diversa disposizione di questa Amministrazione. A tal fine l'Amministrazione, nei termini di volta in volta necessari, potrà richiedere al Soggetto proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione, in caso di ammissione al finanziamento e in ogni ipotesi ritenuta opportuna, richiederà con apposita comunicazione, l'originale o la copia autentica della documentazione a controprova delle autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 dal Soggetto Proponente, entro un termine perentorio. La mancata o la parziale produzione di quanto richiesto nel termine indicato costituisce, di per sé, causa di esclusione.

Il Soggetto proponente ammesso a finanziamento (Beneficiario Finale), al fine dell'emanazione del Decreto di concessione, è tenuto alla modifica/aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'Amministrazione.

Il Beneficiario Finale, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo all'Amministrazione.

Dall'emanazione del Decreto di concessione dovrà prendere avvio l'esecuzione delle attività progettuali, salvo diversa disposizione di questa Amministrazione, che dovranno concludersi entro il termine individuato al par. 8.

Il Beneficiario Finale è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nel Decreto di concessione.

Questa Amministrazione eroga l'importo stabilito nel Decreto di concessione con le modalità descritte al paragrafo 18.

Il soggetto selezionato dovrà mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività di cui al progetto attraverso l'indicazione nelle fatture e nei bonifici del codice CUP tempestivamente comunicato dalla Scrivente.

18. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Questa Amministrazione eroga l'importo stabilito nel Decreto di concessione con le modalità di seguito descritte:

- un'erogazione a titolo di anticipo equivalente al 40% dell'importo complessivo ammesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del richiedente.
Qualora si tratti di un soggetto di natura privata l'erogazione dell'anticipo sarà subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipo concesso in analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- un'erogazione intermedia: per un ammontare massimo pari al 50% dell'importo ammesso a contributo, dietro presentazione di dettagliata relazione sulle attività svolte, e della documentazione giustificativa delle spese sostenute per lo stesso importo.
- un saldo finale del 10% dell'importo complessivo ammesso sarà corrisposto, su apposita domanda da presentare da parte del Beneficiario Finale a completamento delle prestazioni effettuate, accompagnata dagli indicatori di risultato, previa acquisizione di tutta la documentazione prodotta.

Il versamento a favore del Beneficiario Finale sarà, in ogni caso, subordinato all'avvenuta erogazione delle risorse del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 da parte della Commissione Europea per la quota comunitaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE per la quota nazionale.

Ogni erogazione sarà subordinata all'esito positivo sia della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C. in corso di validità) sia di quella prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ss.mm.ii.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE" e le "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020" adottate dall'AdG, nonché le Disposizioni Attuative parte A – Generali, le Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e le richieste di chiarimento (che dovranno essere inviate per posta elettronica all'indirizzo pemac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso) costituiscono la base normativa e regolamentare di riferimento e a essa si rinvia per quanto non previsto nel presente Avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

La partecipazione al presente Avviso, che costituisce *lex specialis*, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell'UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP2014–2020.

Il presente Avviso, e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Massimiliano Rossi, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica massimiliano.rossi@politicheagricole.it.

Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ivi incluse quelle relative alla gestione del progetto dovranno essere scambiate mediante l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata e qualora rivolte all'Amministrazione dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it.

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010.

20. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1 Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'Ente gestore corredata di copia di un documento di identità in corso di validità

1A Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni

1B Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione

2 Documento tecnico

3 Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto

4 Modello relativo agli indicatori di risultato

ULTERIORI ALLEGATI:

Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte B - SPECIFICHE - Misura 1.40, LETT. (A-I) del Reg. (UE) n. 508/2014;

Allegato B Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione

Allegato C Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del Programma Operativo Feamp 2014-2020

Allegato F DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI

Allegato K Dichiarazione di congruità dei costi 0